

Alcuni cenni introduttivi concernenti l'ampiezza dell'interesse al volume dell'autore "Scritti giuridici scelti" manifestato nei diversi paesi motivato dall'esigenza di una maggiore integrazione tra dogmatica giuridica civilistica e le conoscenze economiche

1 - In questo momento i tecnici al maggiore livello concordemente hanno riconosciuto che è in atto nel generale sistema una grave crisi economica, nata negli Stati Uniti e propagatasi per contagio, a tutte le economie dei vari paesi.¹

Le previsioni correnti sono nel senso che questa crisi potrebbe essere destinata ad avere uno sviluppo più grave di quella del lontano 1929 e di durata non breve.

Tali previsioni pessimistiche hanno motivato una riunione dei giorni scorsi dei G7, con la adozione di misure straordinarie e di immediata applicazione proposte dal Governatore della nostra Banca d'Italia prof. Mario Draghi, che sono state annunciate in 70 passi, di immediata attuazione.

Una manifestazione di tale crisi coinvolge i sistemi bancari internazionali, e perfino un paese, finora considerato al sicuro da eventi negativi nella tutela del risparmio, come la Confederazione Svizzera, essa ha visto la grave crisi delle due più importanti banche quali la Unione Banche Svizzere e il Credito Svizzero, e nel mondo anglosassone è stata annunciata la crisi del gruppo bancario "Bear Stearns".²

¹ Questa analisi e le prospettive dell'odierna crisi economica corrispondono a quelle fornite dai comuni mezzi di informazione, il Giornale Economico Sole 24 Ore dell'8/4/2008 e del 12/4/2008.

² Tra i tanti: il Corriere della Sera del 28/3/2008 ed il quotidiano Il Sole 24 ore del 29/3/2008. Secondo il Sole 24 ore del 10/4/2008 pag. 25 la perdita di UBS è stimata in 40 miliardi di Euro, con la dismissione di 8000 dipendenti e le dimissioni accettate dal suo presidente. Le perdite del Credito Svizzero sono stimate 2,5 miliardi di Euro. Veggasi altresì il Corriere della Sera del 12/4/2008 pag. 26.

I quotidiani economici in recenti articoli "sull'anno nero del credito" hanno pubblicato una statistica delle perdite di quest'anno delle 12 più importanti banche europee che hanno stimato per le stesse perdite complessive per € 124.345 milioni, pari a 240.000 miliardi di vecchie lire. (vedi Il Corriere della Sera del 7/07/2008). Tra queste le perdite stimate per ciascuna delle 12 banche è la seguente, sempre per milioni di Euro:

UBS = 37.080, Rbs = 17.673, Soc.Gen. = 13.506, Cr.Suisse = 9.845, Deutsche = 9.191, Barclays = 8.158, Cred. Agr. = 7.428, Hbos = 7.088, Fortis = 6.056, Hsbc = 4.734, Natixis = 3.587, Bnp = 2.157.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, peraltro, pare che la crisi dell'Unione Banche Svizzere possa essere superata con grossi aumenti di capitale, sottoscritto dagli azionisti.

Le cause di questa situazione, a mio sommesso avviso, sono riconducibili alla globalizzazione dei sistemi economici, alla ricerca di dimensioni sempre più grandi, attraverso processi di fusione e incorporazione, con l'evidente scopo di diminuire le spese generali e quelle del costo del personale mediante la sua riduzione, e il conseguimento di maggiori profitti economici. Questa corsa al gigantismo peraltro appare raffreddata dalla concomitante recessione economica.

Questo processo di globalizzazione ha avuto conseguenze negative molto gravi per avere allentato il rapporto diretto, sia di incoraggiamento o di controllo, tra i dirigenti, i dipendenti e i clienti, quale era in atto nelle precedenti banche di minori dimensioni, ignorando che secondo un antico aforisma "l'occhio del padrone ingrassa il cavallo".

Lo stesso controllo degli azionisti è sostanzialmente diminuito con l'accrescimento delle partecipazioni azionarie da parte dei fondi di investimento, del tutto anonimi e sovente indebitati a loro volta.

Devesi pure aggiungere che i "fondi di investimento" si sono sostituiti al ruolo ed al contatto dei piccoli azionisti nella nomina degli amministratori, nel controllo dei bilanci e del generale andamento dell'Istituto.

La crisi scoppiata qualche tempo fa negli Stati Uniti ha contagiato, come si è detto, l'economia degli altri paesi a livello mondiale e perfino taluni paesi come la Cina e l'India che sembravano prossimi a iniziare un processo di sviluppo del loro sistema economico, hanno visto fermarsi la espansione produttiva che avevano cominciato.

Nel nostro paese le "Banche Popolari", che sono per legge contraddistinte da un limite massimo al possesso azionario individuale, dal voto capitarlo, hanno resistito a tale fenomeno, malgrado il tentativo di alcuni esponenti politici di modificare la legislazione

vincolata delle cooperative di credito. Tale tentativo è fortunatamente fallito.³

2 – Una ulteriore riflessione concerne il fenomeno inflazionistico che ha comportato la perdita di valore della moneta.⁴

Per sopperire alle conseguenze del processo inflazionistico in un primo tempo, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto di porvi rimedio con la rivalutazione monetaria.

A questo fenomeno è succeduto quello che attualmente stiamo vivendo della stagflazione che vede accoppiarsi da un lato la inflazione e la conseguente perdita dei precedenti valori stabili con la recessione, come conseguenza della caduta della domanda dei beni e servizi con effetti depressivi sui prezzi.⁵

Il rimedio della rivalutazione monetaria, ben presto al manifestarsi di questo periodo di stagflazione è stato abbandonato in Italia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a sezioni unite. (Cass. Civ. a Sez. Unite 4.7.1979 n. 3376; Cass.civ. a Sez. Unite 25.10.1979 n. 5578, successivamente la giurisprudenza è rimasta costante in questo indirizzo)

Il rimedio indicato in precedenza della rivalutazione monetaria aveva avuto il sostegno di autorevoli giuristi quali Oppo. (Vedi Scritti Giuridici Scelti pag. 137 nota n. 1 Baffi – pag. 138 nota n. 4 Spaventa – pag. 140 nota n. 8 Amatucci e Santilli)

3 – Occorre preliminarmente avere presente alcune caratteristiche fondamentali proprie “della moneta”. Essa è fungibile, retta dal principio del valore nominale ed è fruttifera di interessi.⁶

³ Alludo alla iniziativa di cambiare la legislazione delle banche cooperative avanzata dalle Commissione parlamentare presieduta dall’On. Benvenuto.

⁴ Nei miei Scritti Giuridici Scelti, diffusamente a pagg.137 e ss. E 195 e ss.

In Italia, in questi ultimi anni, l’inflazione sull’Euro ha oscillato dal 2,5% al 3,3% , mentre il tasso legale di interesse è stato fissato nel 3%. Occorre dire che a far tempo dall’ingresso del nostro Paese nell’Euro, è stata abolita “la scala mobile” per i dipendenti che li mettevano al riparo dall’inflazione

⁵ Queste sono le caratteristiche proprie della “moneta” e delle “obbligazioni monetarie”. In Italia il principio del valore nominale della moneta, del suo carattere fruttifero e della sua fungibilità sono fissati dagli artt. 1218 e ss. Cod. civ. e quello della sua fungibilità è universalmente noto.

⁶ La destinazione tra interessi sulla raccolta e quelli sugli impieghi è comunemente nota a chi abbia qualche dimestichezza generale col settore bancario. In Italia il tasso medio di interessi sulla raccolta è del 2,50%, mentre quello medio per gli impieghi è del 9,88%

L'autore ha esposto i suoi pensieri concernenti il danno come nozione giuridica-economica, che non è da identificarsi nell'evento fisico che, oltretutto, non può neppure essere ipotizzato nei casi delle inadempienze e degli illeciti puramente omissivi. Egli ha ricordato, altresì, la necessità che ricorrano, per aversi il risarcimento del danno, ai requisiti per aversi il suo risarcimento quali il rapporto di causalità diretta ed immediata, la sua prevedibilità, la sua evitabilità, cioè oltre alla problematica economico-monetaria concernente il rimedio alla svalutazione seguita all'inflazione. In passato essa era in voga nella dottrina e nella giurisprudenza, e lo è tuttora nella fase che vede la coesistenza di essa con la recessione per caduta della domanda dei beni e dei servizi con i suoi riflessi sui loro prezzi. Egli ha sostenuto con fermezza, che stante il principio nominalistico, non sono tesi proponibili e accettabili.

A proposito degli interessi monetari, l'autore ha osservato che in genere le varie legislazioni stabiliscono la loro entità, trattandosi dei così detti interessi legali.

Codesti interessi legali per regola di esperienza, salvo temporanee eccezioni, sono in genere e in una qualche misura inferiori “agli interessi di mercato”, che vengono praticati ogni giorno e sono resi di pubblico dominio dalla stampa quotidiana, specialmente quella economica.

Chi ha, al riguardo, qualche rapporto col sistema bancario sa che sussistono in genere due tipi di interessi che corrispondono e soddisfano i requisiti della fungibilità della moneta, sia che un soggetto impieghi proprie risorse per prevenire le ulteriori conseguenze del danno o il protrarsi del maggior danno, sia che ricorra ai mutui bancari.

I primi sono quelli definiti nel sistema bancario come “gli interessi sulla raccolta”, che corrispondono a quanto comunemente le banche pagano ai clienti per incrementare la loro raccolta e gli altri sono gli interessi sugli “impieghi” cioè gli interessi che il cliente deve pagare ad

una banca per fruire di un prestito che sostituisca la mancata disponibilità della quantità di moneta e cioè il costo del rimpiazzo.⁷

La legge italiana stabilisce all'art. 1224, 1° comma codice civile il tasso degli interessi legali, che un tempo erano del 5% e dal 1° gennaio 2008 sono del 3%.

Il 2° comma dell'art. 1224 del codice civile italiano. contempla la risarcibilità “del maggiore danno” cioè di quella differenza dell'interesse finanziario corrente della moneta rispetto alla parte che è già coperta dall'interesse legale.

Il danno ulteriore individualmente sopportato dal creditore, non può aggiungersi agli interessi legali, ma può solo venire risarcito mediante tale “ maggiore danno” consistente nella sola differenza tra interesse di mercato e interesse legale.

E' noto che ogni legislazione è contraria al fenomeno “usurario”, per cui il risarcimento metta a capo ad un arricchimento del creditore al di là di un criterio di normalità.

E' altresì noto nelle varie legislazioni “il divieto di anatocismo” e cioè la pretesa di calcolare gli interessi sugli interessi.

La rivalutazione monetaria in concomitanza col processo inflazionistico, come applicata, è stata sostenuta dagli studiosi che seguono il metodo macroeconomico e hanno inteso rimediare alla svalutazione con la rivalutazione monetaria. La dottrina e la giurisprudenza hanno abbandonato ben presto il metodo di rivalutazione come erroneo, anche in sede macroeconomica.

A maggior ragione alla rivalutazione monetaria osta il principio del valore nominale della moneta, perché essa comporta un illegittimo lucro del creditore nella fase economica e a maggior ragione in quella che ora vede accoppiarsi la inflazione e la recessione. Questo è

⁷ Il codice civile italiano, all'art. 1224 prevede non solo la destinazione degli interessi bancari a coprire il danno da ritardo, ma contempla altresì al 2° comma l'obbligo di risarcire il maggior danno da mora. Su questo punto v. i miei “Scritti Giuridici Scelti” pagg. 163-164 che sostengono che esso va identificato nella sola differenza dell'interesse finanziario coperto, secondo gli interessi di mercato e quelli già coperti dall'interesse legale.

caratterizzato dalla caduta della domanda di beni e servizi e dal raffreddamento dei loro prezzi.

Nel periodo della stagflazione, a causa della scarsa domanda conseguente alla recessione economica, i prezzi non recuperano il precedente valore, secondo l'antieriore potere d'acquisto della moneta, ed in genere si mantengono al di sotto del cumulo dell'originario importo dovuto e del successivo tasso di inflazione monetaria.

Tale è la situazione economica che i tecnici ai migliori livelli giudicano essere quella a cui dobbiamo prepararci per il futuro.

Sino ad alcuni decenni fa in Europa, come si è detto, si è ricorsi al metodo denominato "macro-economico", incentrato sulla rivalutazione della moneta, malgrado il principio nominalistico che ne è alla base.

4 - Negli Stati Uniti d'America è sorto, circa 50 anni fa, l'opposto indirizzo di quanti sono pervenuti ad adottare il metodo "micro-economico", di carattere largamente empirico e appiattito sulla domanda individuale, circa l'ipotetico e presumibile mancato guadagno da un impiego del danaro, che lo stesso creditore avrebbe potuto conseguire.

Esso è stato sostenuto dagli autorevoli economisti facenti capo alla scuola di Chicago. In Italia si è distinto per la profondità degli studi ed è benemerito per insegnare l'analisi economica del diritto il prof. Roberto Pardolesi, ordinario di tale materia nell'unica cattedra italiana, cioè quella dell'Università LUISS di Roma.⁸

Tale orientamento microeconomico ha finito per escludere non solo la possibilità di rivalutare la moneta, ma, a mio modo di vedere, risulta essere appiattito sul preteso danno lamentato individualmente dai creditori, sulla base di formulazioni ipotetiche e non conformi al carattere ed alla disciplina generale imposta dal diritto, come condizione del suo giudizio di rilevanza, di tutela degli interessi, dei suoi precetti e delle sue conseguenti sanzioni.

⁸ I principali autori della Scuola di Chicago sono: Milton Friedmann –Metodo, consumo e moneta. Il Mulino 1996 e David Friedmann L'Ordine del diritto. Perché l'analisi economica può servire al diritto. Il Mulino 2004 (Capitoli 1,6,8,9,11,16.)

A scorrere le opinioni affiorate in dottrina e nella giurisprudenza dall'antico diritto romano a quello comune ai nostri giorni si constata che, le nozioni giuridiche e le conoscenze economiche sono lontane e non si integrano tra loro.

Nella storia del pensiero giuridico fino a poco fa, si è individuato l'evento dell'inadempienza o dell'illecito, nella conseguenza fisica che può addirittura non esserci, come è il caso appunto della inadempienza e dell'illecito omissivo.

Al contrario nell'inadempienza l'evento va identificato “nel danno”, ed il danno è una nozione economica e non si identifica con un evento fisico.⁹

Parimenti dai cultori del diritto e dai giudici si è considerato unico il danno, riportato dal creditore, dal suo verificarsi alla domanda giudiziaria proposta o addirittura alla decisione che lo liquida.

L'autore di queste righe, da parte sua, da tempo ha insistito sul fatto che occorre distinguere due diversi danni: quello che deriva dalla inadempienza o dall'illecito e che va stimato al momento del suo verificarsi ed il danno successivo per il ritardo nella prestazione dell'indennizzo.¹⁰

Si tratta cioè di due diversi danni e non di uno solo.

Il danno per il ritardo è già compensato in parte dagli interessi legali e questi ultimi estinguono il “danno da ritardo” fino alla loro concorrenza. Chi ragionasse in modo diverso, non tenendo conto di ciò, finirebbe per duplicare il risarcimento.

Il maggior danno va invece identificato nel maggior interesse rispetto a quello già coperto dall'interesse legale, quale ad esempio quello dei depositi bancari o nel maggior costo di rimpiazzo, che viene pagato alle banche.

⁹ L'evento non è costituito da quello fisico, ma consiste nella nozione economica vale a dire l'interesse protetto dall'ordinamento giuridico che è stato lesa e ad esso sono coordinati i requisiti di causalità diretta ed immediata, di prevedibilità e di evitabilità – vedi Scritti Giuridici Scelti a pagg. 17 e ss., 27 e ss, 43 e ss, 59 e ss, 73 e ss, 119 e ss, 137 e ss, 151 e ss, 163 e ss, 185 e ss, 195 e ss, 213 e ss, 215 e ss.

¹⁰ Sulla destinazione tra il danno che deriva dalla inadempienza e dall'illecito e quello successivo per il ritardo nella prestazione dell'indennizzo; quale è coperto in parte dagli interessi legali, nel quale va individuato il maggior danno da mora, v. Scritti Giuridici Scelti da pag. 151 e ss.

Quanti cumulano la parte di danno già compensata individualmente dall'interesse legale con la rivalutazione o con l'ipotetico lucro che il creditore avrebbe tratto da un impiego fruttifero del denaro, errano perché i principi legislativi indicati dal principio del valore nominale della moneta, non ammettono una rivalutazione aggiuntiva, né l'anatocismo o l'usura.

5 – L'autore ritiene non soddisfacente neppure il ricorso ad un metodo micro-economico quale è in voga negli Stati Uniti, principalmente per opera della scuola di Chicago.

Egli dissente da un tale metodo perché appiattito sull'interesse individuale del creditore, come se lo stesso fosse misura generale da adottarsi, contrariamente al vero.¹¹

L'autore ricorda a sé stesso che l'interesse individuale, per essere tutelato dall'ordinamento giuridico deve corrispondere, in ogni caso, all'interesse tipico o tipizzato dall'ordinamento giuridico e sotteso alle norme di diritto.

L'interesse individuale leso, per ricevere la protezione dell'ordinamento giuridico, deve cioè corrispondere all'interesse tipico coerente alla fattispecie generale e astratta, fissata dall'ordinamento giuridico. In altri termini il ricorso al metodo micro-economico, di per sé non rileva al fine della sua protezione da parte dell'ordinamento giuridico, se non nei limiti in cui l'interesse individuale leso corrisponda all'interesse tipico o tipizzato, tutelato dal sistema giuridico.

La lesione di un interesse individuale, non conforme all'interesse tipico protetto, di per sé non ha rilievo e non riceve protezione dall'ordinamento.

In questo senso occorre che la cultura economica e quella giuridica coincidono e perciò sono tra loro compatibili.

¹¹ A mio modesto avviso, l'errore nell'orientamento corrente negli Stati Uniti d'America, è quello di non avvedersi che l'interesse individuale è protetto nei limiti in cui esso corrisponde a quello tipico, al quale fanno riferimento le norme generali e astratte codificate dal diritto.

L'autore riconosce che la dogmatica giuridica tradizionale, quale si è formata storicamente, ha avuto il pregio di essere arrivata ad una notevole perfezione astrattamente concettuale ed è compatibile con i fatti economici e le regole di esperienza economica nel loro insieme.

In sostanza, secondo l'autore di queste righe, diritto ed economia, nel caso qui considerato, coincidono e si integrano reciprocamente.

E' ovvio che codesta integrazione tra diritto ed economia, trova la sua legittimazione, perfino nozionistica nelle conquiste della dogmatica giuridica tradizionale, in quanto coincide con i fatti economici e le regole economiche degli stessi, sia pure astrattamente considerati.

In un certo senso deve dirsi che le regole economiche, in quanto coincidenti e comunque non contraddittorie con quelle dell'ordinamento giuridico, costituiscono la integrazione tra diritto ed economia, quale è auspicabile.

Nel caso poi del maggior danno da mora risarcibile ai sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c., esso deve essere inteso come "il maggior danno al netto degli interessi legali" che in buona parte lo compensano.

Si ricordano qui, ancora una volta, in via integrativa, i principii di diritto, per cui è vietato calcolare gli interessi sugli interessi (anatocismo vietato dalla legge), che la moneta è un bene fungibile e che ciascuno può al limite prendere a prestito dalle banche, che l'art. 1224, 2° comma c.c. non può essere inteso come il cumulo dell'interesse legale e del ristoro del danno del creditore al lordo e non al netto dell'interesse legale che il creditore riceve.

In definitiva il risarcimento non è quanto individualmente il creditore pretende dal suo debitore, come causatogli in modo diretto o indiretto, ma è quello che corrisponda all'interesse tipico, quale può essere il maggior interesse di mercato per la differenza rispetto tra l'interesse legale e quello di mercato.

Anche laddove l'ordinamento giuridico riservi all'autonomia privata la libera stipulazione dei contraenti, l'autore esclude che il metodo micro-economico, di per sé solo giustifichi l'appiattimento del risarcimento per un qualsiasi danno patrimoniale preteso dal creditore in danno del suo debitore, in assenza dei requisiti di legge.

Anche in questo caso si deve avere sempre un interesse protetto dall'ordinamento giuridico quale limite di ricezione dei risultati della autonomia privata.

In tale modo si realizza una protezione quantomeno indiretta dell'interesse tipico, che non deve comunque superare i limiti fissati dal medesimo ordinamento giuridico.

L'interesse leso lamentato dal singolo, perciò deve corrispondere a quello tipico direttamente o indirettamente tutelato dall'ordinamento giuridico.

Solo se la denuncia della lesione di un interesse corrisponda a quello tipico previsto dall'ordinamento giuridico, gli viene accordata la sua protezione, dopo un giudizio di rilevanza.

Ove l'interesse individuale non corrisponda a quello tipico o tipizzato in modo astratto previsto dal diritto, non è rilevante per tale ordinamento.

Il danno deve perciò corrispondere, per ripeterci, a quello tutelato direttamente o indirettamente dall'ordinamento giuridico.

Non può ritenersi protetto dall'ordinamento giuridico un interesse economico non rispondente a quello tipico o tipizzato e tanto meno può duplicarsi con un risarcimento escluso dalle norme che vietano le usure, l'anatocismo fissa il principio del valore nominale della moneta, i requisiti di causalità, prevedibilità e evitabilità del danno ed il carattere fungibile della moneta.

In definitiva, è ferma opinione dell'autore che la dogmatica giuridica nella sua elevata perfezione concettuale è perfettamente integrabile con la cultura economica, quale si basa su comuni regole di esperienza. L'autore è convinto che occorra un profondo rinnovamento culturale che integri il diritto e l'economia e la conoscenza dei rispettivi fenomeni nonché la compatibilità tra regole giuridiche e quelle di esperienza economica.

La lamentata mancanza di integrazione del diritto con l'economia, che è sottesa e disciplinata dalle norme giuridiche, costituisce, come si è detto, un motivo di grave arretratezza culturale.

Tale arretratezza è fornita dalle nostre scuole medie, superiori, e ciò vale in specie per le facoltà universitarie di diritto, i cui insegnamenti sono improntati esclusivamente ad una cultura classica mentre ignorano l'economia.

Devesi sottolineare, come hanno rilevato recentemente i nostri scrittori e importanti autorità europee e nazionali che hanno lamentato, che mentre nelle secondarie europee l'insegnamento dell'economia ha da tempo diritto di cittadinanza, così in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, nel nostro paese l'economia e la finanza, addirittura nei loro lineamenti più generali e nozionistici, sono del tutto ignorate.

E' in genere auspicato che il nostro paese superi il forte ritardo culturale e si aggiorni con i maggiori paesi europei, come è stato raccomandato dall'Ocse. *(Sul punto veggasi il Corriere della Sera del 4/7/2008 dal titolo "Economia e finanza entrano al liceo-i progetti per adeguarsi all'Europa.)*

6 – Codeste conclusioni sono state dall'autore ampiamente sostenute nei suoi numerosi scritti apparsi da decenni sulle maggiori riviste giuridiche italiane concernenti questo argomento e a lui derivate dall'esperienza e dalle continue riflessioni giuridico-economiche.

L'autore è stato a suo tempo un allievo del più illustre maestro di dogmatica-giuridica di livello europeo, il prof. Emilio Betti, docente in quegli anni di diritto romano all'Università di Milano e poi di diritto civile all'Università "la Sapienza di Roma".

Contemporaneamente egli mentre continuava a coltivare gli studi di diritto, si dedicò non solo alla professione forense ma anche ebbe il singolare privilegio di essere chiamato a fare parte del vertice di importanti banche, di carattere internazionale come la banca Edmond Rotschild di Ginevra, specializzata nella gestione di patrimoni dei clienti ed appartenente allo storico gruppo familiare europeo, nonché fu chiamato a fare parte del Consiglio di amministrazione della Confederazione delle Banche Popolari sedente a Parigi e in Italia fu componente i Consigli di amministrazione, i comitati esecutivi e le Commissioni che analizzavano il rischio dei clienti e decidevano sulla

erogazione dei crediti, per molti anni, come la Banca Popolare di Milano e per trenta anni fu amministratore e presidente della Banca Popolare di Luino e Varese.

Nel lungo periodo in cui svolse codeste attività, ebbe modo di continuare a riflettere sui problemi giuridici che concernevano la moneta, il suo costo, la sua redditività, in relazione al suo carattere tipicamente fungibile, e la dogmatica-giuridica e i problemi che concernevano i fenomeni monetari, nel piano economico in genere.

Nelle banche ha avuto modo di formarsi una larga esperienza economica insieme alle continue riflessioni di carattere dogmatico-giuridico, così associando l'esperienza economica e la conoscenza giuridica, traendo fermo convincimento della loro complementarietà e della necessaria integrazione tra loro, per arrivare ad una conoscenza più completa dei dati.

Le proprie ricerche e riflessioni di giurista e di attento osservatore dei fenomeni monetari e di quelli economici in generale, hanno riguardato in particolare la variazione in genere del potere di acquisto della moneta, nella fase inflazionistica e la successiva coesistenza della perdita di codesto potere d'acquisto con la concomitante caduta della domanda, a seguito della recessione economica, che è di grande attualità anche al presente e in prospettiva (Stagflazione).

In questo periodo che è quello in cui oggi viviamo, la rivalutazione monetaria si tradurrebbe in un irragionevole lucro del creditore, stante la mancanza di adeguamento del potere di acquisto della moneta al tasso di inflazione, per la concomitante caduta delle domande dei beni e servizi reali e così del differenziale tra i valori della domanda, gli indici dei prezzi, influenzati negativamente dal fenomeno recessivo.

Le numerose pubblicazioni giuridiche dell'autore, frutto di queste continue riflessioni sui problemi giuridico-economici, sono state da lui raccolte nel volume edito dalla Cedam nel 1994, con la prefazione privilegiata del compianto Alberto Trabucchi, sotto il titolo Scritti Giuridici Scelti e il titolo "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile".¹²

¹² Le 28 pubblicazioni dell'autore, su questi argomenti, sono raccolte nel volume dal titolo "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile ed altri saggi" e come si è detto con prefazione del

Un altro volume pure edito dalla Cedam dal titolo sempre nel 1994 con la prefazione del compianto amico prof. Enrico Allorio ha raccolto le sue numerose pubblicazioni sulle principali riviste italiane, in materia di procedura civile aventi il riferimento privilegiato al concorso dei creditori nell'esecuzione forzata, e il Diritto Fallimentare, del cui comitato di redazione fu chiamato a fare parte dal prof. Ragusa Maggiore, verso cui ho un profondo sentimento di stima e devozione.¹³

Lo scrivente, essendo stato proclamato senatore della Repubblica Italiana nella decima legislatura ebbe modo di avanzare numerose proposte di modifica delle legislazioni vigenti sia concernenti la responsabilità civile, il danno ed i fenomeni economici di carattere generale, sopra indicati, sia concernenti il diritto processuale civile ed il diritto fallimentare.

L'autore ricorda altresì di essere stato a suo tempo chiamato a fare parte della Commissione ministeriale italiana per la modifica del codice di procedura civile, allora presieduta dal prof. Tarzia e di avere ivi avanzato numerose proposte di modifica della legislazione vigente.

7 – La lamentata arretratezza culturale del diritto che ignora l'economia, ha convinto recentemente il Consiglio Nazionale Forense, che è al vertice dell'Avvocatura Italiana ad adottare il suo provvedimento del 13 luglio 2007 laddove ha manifestato le sue preoccupazioni per il deficit di una aggiornata cultura giuridica nella problematica concernente la responsabilità civile, che si manifesta col fatto che ancora oggi giorno il diritto e l'economia reciprocamente si ignorano.

L'autore, pure apprezzando le preoccupazioni e l'esigenza manifestata del Consiglio Nazionale Forense di una straordinaria mobilitazione di tutte le energie culturali moderne per sopperire alla indicata arretratezza, nutre grosse perplessità, sul piano della legittimità del provvedimento, data la esclusiva competenza deontologica e non legislativa del Consiglio nazionale Forense e sulla pretesa idoneità a

prof. Alberto Trabucchi. Di queste una selezione degli studi più significativi è costituita da 13 studi pubblicati negli Scritti Giuridici Scelti da pag. 11 a pag. 215.

¹³ Questo volume, come si è detto, con la prefazione del prof. Enrico Allorio è intitolato "Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile" raccoglie n. 48 pubblicazioni di diritto processuale civile e n. 13 di diritto fallimentare.

mettere in discussione i diritti conseguiti individualmente, con le pubbliche lauree universitarie, gli attestati di abilitazione professionale conseguenti ad esami individualmente sostenuti e promossi.¹⁴

Codesto provvedimento del Consiglio nazionale forense non può, a suo sommosso avviso, mettere in forse i diritti quesiti degli esercenti la professione legale. Né gli appare idoneo a conseguire lo scopo dell'adeguamento culturale di cui si è detto il proposto rimedio del consiglio nazionale forense.

Invero il rimedio da esso previsto si traduce nel conseguimento volontario di “crediti formativi”, conseguiti oltretutto con una semplice partecipazione per qualche ora a conferenze sovra affollate di qualche occasionale docente.

Tutto ciò avviene senza alcun esame davanti a Commissioni statali e perciò si tratta di espedienti, manifestamente non idonei a mettere in discussione i diritti conseguiti con le lauree universitarie e il superamento di esami statali di abilitazione professionale.

Il provvedimento del Consiglio nazionale forense esprime tuttavia e in quanto tale va apprezzato il sostanziale riconoscimento della necessità di un aggiornamento culturale degli operatori del diritto e manifesta le sue preoccupazioni per tali carenze culturali che bisogna superare, con la maggiore integrazione tra cultura giuridica e cultura economica.

Appare indispensabile che un provvedimento simile sia quanto meno adottato dalla Associazione Nazionale Magistrati, con corsi di aggiornamento che fornisca ai Giudici una preparazione, anche se non eccessivamente approfondita, che sia ispirata alla sintesi del diritto con l'economia e ciò appare tanto necessario ove si tenga conto del ruolo che i giudici sono chiamati a svolgere nel decidere le liti, specie in materia di responsabilità civile.

8 -L'autore di queste righe diede vita nell'anno 2005 alla Fondazione Studi Giuridici Avv. Giovanni Valcavi, con lo scopo di promuovere corsi di maggiore qualificazione culturale per avvocati aventi sede a Varese, dove abita.

¹⁴ Vedi il testo della delibera del Consiglio Nazionale Forense “Regolamento formazione continua” approvato il 13/07/2002 , a cui si rinvia.

Nel marzo 2007 ha dato vita a due suoi siti internet rispettivamente denominati: www.valcavi.it e www.fondazionegiovannivalcavi.it.

In tali siti ha inserito il testo italiano del suo libro dal titolo “Scritti Giuridici Scelti”, che aveva raccolto una selezione delle sue pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche italiane in materia di responsabilità civile. Pubblicazioni, come si è detto, edite dalla Cedam nel 1994 dal titolo “L’Espressione monetaria nella responsabilità civile” con prefazione del Prof. Alberto Trabucchi.

Ha poi completato l’inserimento, in tali siti internet, con le altre sue pubblicazioni, come già precedentemente precisato, apparse sempre nel volume edito dalla Cedam dal titolo “I problemi attuali e le prospettive di riforma nel processo civile” con prefazione del Prof. Enrico Allorio, in materia di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare ed inoltre, ha inserito il volume dedicato ai suoi “Ricordi della vita professionale pubblica” e l’altro volume dal titolo “Storia della nascita dell’Università” a Varese, ora Insubria, che lo aveva visto protagonista quando rivestì la carica di presidente dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Ovviamente tali ulteriori inserimenti erano di interesse soprattutto per i lettori italiani perché riguardavano diritti vigenti solo nel nostro paese.

La parte più importante ed innovativa era quella dedicata alla responsabilità civile, che aveva inter-relazioni con la cultura economica. E’ sempre stato un convincimento, radicato nell’autore, che la cultura giuridica tradizionale nel settore della responsabilità civile appare profondamente inadeguata ai nostri tempi, perchè essa ignora la interrelazione tra diritto ed economia perfino nelle sue nozioni e nella sua problematica. Egli ebbe modo di trarre dal marzo 2007 al marzo 2008 ulteriori elementi di convincimento di tale inadeguatezza dalla quantità di chi accedeva ai suoi scritti, pubblicati sui suoi due siti.

Ciò lo ha convinto della continua crescita dell’interesse ad un aggiornamento delle cultura giuridica nella sua relazione con quella economica, perfino a livello nozionistico e problematico nel settore della responsabilità civile.

Nel periodo sopra citato, dal marzo 2007-marzo2008, egli ha avuto la gradita sorpresa non solo di constatare “il notevole numero di contatti, di visite, di pagine lette”, provenienti dal nostro paese in continua crescita, ma (e questa è stata la seconda gradita sorpresa) anche quanto fosse avvertita all'estero la necessità della integrazione della cultura economica in quella giuridica.

Ciò l'ha convinto ad inserire, di lì a parecchi mesi, nei suoi siti anche le traduzioni dei testi che riguardano la responsabilità civile, del volume “Scritti Giuridici Scelti” nelle lingue inglese, tedesco e spagnolo, mentre ha già disposto per l'acquisizione della traduzione in lingua francese che verrà quanto prima inserita. Tutto ciò è dimostrato dalle tabelle delle “Statistiche”, rilevate da Internet, che il lettore troverà alla fine di questo articolo .

Dal numero che assomma nell'anno di riferimento, marzo 2007/marzo 2008, i contati provenienti dall'Italia sono stati 147.769, mentre i contatti provenienti dall'estero, e cioè da ben n. 80 paesi stranieri, sono stati n. 83.455. Ciò lo ha convinto delle dimensioni internazionali che questi ultimi dati, nel loro insieme, dimostrano che la cultura giuridica ricevuta è inadeguata sul piano economico, che è espressa ben al di là del nostro paese ed è ovunque avvertita l'esigenza e l'interesse alla sua integrazione, sia nozionistica che problematica, con i fenomeni economici.

La crescita dei contatti dall'estero è stata notevole, tenuto conto che le traduzioni nelle diverse lingue sono state introdotte negli ultimi cinque mesi. C'è da sperare in una notevole crescita ulteriore tenendo conto che i siti fissati per più decenni.

Questo scritto vuole rappresentare quanto sia sentita l'esigenza, al di là dei confini nazionali, di una cultura giuridica che si integri con quella economica con profitto per entrambe e per i cultori delle stesse.

Varese, Pasqua 2008

Osw. Giovanni Falcone